

*Estratto dal Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto n. 55 del 25 maggio 1992*

**Statuto del Comune
di
Erbezzo (VR)**

*(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale
11 ottobre 1991, n. 50 e 24 gennaio 1992, n. 2)*

COMUNE DI ERBEZZO (VR)

Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 11 ottobre 1991, n. 50 e 24 gennaio 1992, n. 2.

STATUTO
DEL
COMUNE DI ERBEZZO

Titolo I

AUTONOMIA - FINALITÀ - COOPERAZIONE

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Erbezzo è un Ente territoriale autonomo che opera nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi delle Leggi Statali e della Regione Veneto. È costituito dalla Comunità della popolazione ubicata nel suo territorio.

Il Comune è dotato di un proprio gonfalone ed un proprio stemma che può essere dato in uso secondo quanto disposto dal regolamento.

Art. 2

Finalità

- Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
- promuove gli interessi e lo sviluppo della Comunità proponendosi di rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi del progresso sociale, culturale ed economico, ed in particolare adotta tutte le misure atte a favorire la possibilità a tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;
 - promuove la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per garantire la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alle scelte ed alla gestione politica della Comunità;
 - promuove e diffonde la cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche. A tal fine organizza e promuove dibattiti, convegni, e iniziative per la conoscenza e lo studio dei temi della pace, della solidarietà e della convivenza tra i popoli;
 - si adopera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, anche sostenendo le associazioni di solidarietà per l'accoglienza dei cittadini stranieri;
 - tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3

Rapporti con la Comunità Montana

Comune di Erbezzo, elemento costitutivo della Comunità Montana della Lessinia, intende realizzare con questa

un rapporto primario di cooperazione nel reciproco interesse.

A tal fine il Comune mette a disposizione della Comunità Montana, sulla base di specifici accordi, le strutture amministrative tecniche e gestionali esistenti. Analogamente il Comune, individuate le funzioni o i servizi di competenza comunale suscettibili di essere utilmente esercitati a livello sovracomunale, promuove le necessarie intese per la funzione o la gestione dei servizi in questione, determinando con atto consiliare modalità temporali, organizzative e finanziarie del rapporto da curare.

Verranno disposte verifiche periodiche congiunte sulla gestione dell'attività affidata.

Titolo II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I

Il Consiglio comunale

Art. 4

Ruolo e competenze generali

Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

È l'organo di indirizzo e controllo politico ed Amministrativo del Comune.

Art. 5

Funzioni fondamentali

Nel rispetto dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142 competono al Consiglio comunale l'adozione degli atti fondamentali così ripartiti:

- 1) gli atti istituzionali;
- 2) gli atti di natura giuridica;
- 3) gli atti di indirizzo politico;
- 4) gli atti per l'organizzazione interna;
- 5) gli atti per l'organizzazione istituzionale esterna;
- 6) gli atti di gestione. Gli atti riservati alla competenza del Consiglio comunale non sono delegabili alla Giunta comunale.

Art. 6

Atti istituzionali

Sono atti fondamentali:

- a) approvazione e modifica degli Statuti;
- b) istituzione degli organismi di decentramento e partecipazione;
- c) convalida dei Consiglieri eletti;
- d) nomina del Sindaco;
- e) nomina della Giunta;
- f) nomina degli organi collegiali consultivi interni.

Art. 7**Atti di autonomia giuridica**

Sono atti di autonomia giuridica:

- a) approvazione dei regolamenti.

Art. 8**Atti di indirizzo politico**

Sono atti di indirizzo politico:

- a) approvazione dei programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
 b) programma delle opere pubbliche;
 c) bilanci preventivi e consuntivi;
 d) piani territoriali ed urbanistici;
 e) programmi annuali e poliennali di attuazione dei piani territoriali;
 f) deroghe a piani e programmi;
 g) indirizzi alle aziende pubbliche o ad Enti dipendenti o ad altri enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Art. 9**Atti per l'organizzazione interna**

Sono atti per l'organizzazione interna:

- a) ordinamento degli Uffici e servizi;
 b) disciplina dello stato giuridico del personale;
 c) disciplina generale delle assunzioni del personale;
 d) piante organiche del personale e loro variazioni;
 e) costituzione di istituzioni, aziende speciali ed approvazione dei relativi statuti e regolamenti;
 f) regolamenti di organizzazione;
 g) assunzione diretta di pubblici servizi;
 h) concessioni a terzi della gestione di pubblici servizi;
 i) affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

Art. 10**Atti per l'organizzazione istituzionale esterna**

Sono atti per l'organizzazione istituzionale esterna:

- a) convenzioni tra Comuni, quelli tra Comune e la Provincia, quelli tra Comune ed Enti pubblici;
 b) costituzione e modificazione di forme associative;
 c) nomina, convocazione e revoca dei propri rappresentanti presso altre aziende, istituzioni o enti.

Art. 11**Atti di gestione**

Sono atti di gestione:

- a) acquisti ed alienazioni immobiliari;
 b) permuta di immobili;
 c) appalti;

- d) concessioni non previste negli atti fondamentali del Consiglio;
 e) partecipazione a società di capitali;
 f) piani finanziari di carattere generali legati alla programmazione di opere non previste nella programmazione generale;
 g) contrazione di mutui;
 h) emissione di prestiti obbligazionari;
 i) spese che impegnino i Bilanci per più esercizi;
 l) le variazioni di Bilancio.

Art. 12**Funzioni di controllo politico**

Il Consiglio comunale esercita funzioni di controllo politico amministrativo secondo quanto disposto dalla legge.

La procedura inerente al controllo preventivo è disciplinata dal Regolamento consiliare.

Tutte le delibere per le quali non sia stato espresso l'intendimento di sottoporle al controllo preventivo o che non siano state meramente esecutive di altre deliberazioni, sono trasmesse in copia a cura del Segretario ai Capigruppo.

Art. 13**Regolamento consiliare**

Il Consiglio comunale adotta, entro il termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto, un proprio Regolamento, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Il contenuto del Regolamento dovrà prevedere la disciplina dei seguenti punti:

- a) convocazione del Consiglio;
 b) ordine del giorno;
 c) pubblicazione dell'Ordine del giorno;
 d) pubblicità delle sedute;
 e) diritti dei consiglieri;
 f) obbligo di astensioni;
 g) dimissione dei Consiglieri;
 h) votazioni;
 i) validità delle deliberazioni;
 l) elezione di persone in Enti;
 m) nomina dei capigruppo;
 n) procedura di controllo a domanda;
 o) procedure di mozione, interpellanza, interrogazione, soluzione.

Art. 14**Commissioni consiliari**

Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, con criterio proporzionale, commissioni consultive consiliari permanenti, con deliberazioni a scrutinio segreto, su proposta del Sindaco o 2/3 dei Consiglieri, delimitando l'ambito operatività di ciascuna di esse.

Alle commissioni consiliari sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di deliberazione del Consiglio, se inerenti alla materia da queste trattata.

La Giunta può sottoporre alle Commissioni consiliari materie di sua competenza.

Singole materie di rilevanza politica e tecnica possono essere demandate a specifiche commissioni non consiliari, che prevedono la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, di tecnici e delle associazioni locali portatrici di un interesse inerente alla materia trattata.

La nomina del presidente della Commissione e delle modalità organizzative della stessa, saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15

Il Consigliere anziano

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il più alto numero di voti.

In caso di parità prevale l'anzianità in età.

Svolge le funzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto.

Capo II

La Giunta comunale

Art. 16

Composizione

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 4 Assessori, scelti nel numero massimo di 2 anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

La nomina dell'Assessore non consigliere è contenuta nel documento programmatico per la costituzione della Giunta, ove deve essere documentata la competenza ed esperienza tecnica od amministrativa che ne motivi la candidatura.

Non può essere nominato Assessore non consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica.

Art. 17

Poteri degli Assessori non Consiglieri comunali

Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione.

Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

Art. 18

Competenza della Giunta

La Giunta attua gli indirizzi dati dal Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione ad eccezione degli atti riservati dalla legge al Consiglio.

Sono esclusi dalla competenza giuntale gli atti che rientrano nelle competenze demandate ad altri organi.

Capo III

Il Sindaco

Art. 19

Il Sindaco come organo comunale

Il Sindaco rappresenta la Comunità ed è il capo dell'amministrazione comunale.

Convoca e presiede la Giunta distribuendo i compiti, fra i membri della stessa, sui quali la Giunta comunale deve deliberare in coerenza con le deleghe rilasciate.

Fissa gli argomenti dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio e della Giunta comunale.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni adottate.

Impartisce direttive al Segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di governo.

Rappresenta l'Ente nelle Assemblee dei Consorzi, di persona o mediante uno stabile delegato scelto dallo stesso Sindaco.

Promuove conferenze di servizio e stipula gli accordi di programma.

Emana le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti.

Attiva il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Ente, sentito il Segretario.

Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.

Art. 20

Atribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 21

Il Vice Sindaco

Il Sindaco delega un assessore facente parte del Consiglio comunale, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22

Delegati delle frazioni

Nelle frazioni il Sindaco può delegare con apposito atto le sue funzioni di Ufficiale di anagrafe, di Stato civile e di mera rappresentanza politica, in ordine di preferenza ad un

assessore, ad un consigliere o ad una persona eleggibile alla carica di consigliere, residente nelle frazioni ai sensi dell'art. 38 legge 142/90.

Il delegato, annualmente, trasmette e relaziona sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

Titolo III GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 23 Il Segretario comunale

Il Segretario comunale è il capo del personale dipendente del Comune.

Assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta.

Al Segretario comunale compete in particolare l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

Titolo IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Art. 24 Referendum

Il Sindaco, su proposta della Giunta e per richiesta di almeno il 30% degli elettori, può indire dei Referendum consultivi, su materia di esclusiva competenza comunale. Non possono essere oggetto di referendum le materie escluse dalla legge.

Il Referendum può contenere fino a tre quesiti o proposte differenti.

L'organo deliberativo avrà cura di formulare il quesito, stendendo la dicitura da sottoporre ai votanti in modo chiaro e conciso.

Il Referendum non può essere indetto in concomitanza con altre votazioni.

Deve avere luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta.

Le votazioni durano un solo giorno, per dodici ore consecutive e lo spoglio viene svolto subito dopo la chiusura dei seggi.

Ai risultati viene data la più ampia pubblicità da parte dell'amministrazione.

Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

Capo II La Conferenza dei Capo Famiglia

Art. 25 Entrata in vigore e funzioni

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto viene costituita nel Comune di Erbezzo la Conferenza dei Capo Famiglia.

Essa ha funzione consultiva e propositiva ed elegge il difensore Civico.

Art. 26 Costituzione

La Conferenza dei Capo famiglia è costituita da un rappresentante per nucleo familiare del territorio del Comune di Erbezzo, purchè sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune.

Ogni rappresentante, convenzionalmente chiamato Capo Famiglia, è iscritto in apposito Albo affidato e aggiornato ogni anno dal Difensore Civico.

Nelle more della prima nomina del Difensore Civico le funzioni di quest'ultimo spettano al Consigliere anziano.

Qualora il nucleo familiare non si accordi nel designare il proprio rappresentante o non ne comunichi il nominativo al Difensore Civico l'individuazione e l'iscrizione è disposta dallo stesso Difensore Civico.

Art. 27 Convocazione

Il Sindaco, sentita la Giunta ed i Capo Gruppo consiliari, convoca entro il termine dell'anno solare, purchè non in coincidenza con altre operazioni di voto, la Conferenza dei Capo Famiglia, per relazionare sull'andamento dell'attività Amministrativa.

La Conferenza è aperta al pubblico.

La conferenza può essere straordinariamente convocata dal Difensore Civico per gravi ed inderogabili circostanze, quando lo richiedano la maggioranza di 1/3 dei Capo famiglia.

Nel caso di cui al precedente comma il Difensore Civico deve obbligatoriamente invitare la Giunta ed il Sindaco. Le modalità di convocazione e le facoltà attribuite ai singoli durante la conferenza, saranno disciplinati da apposito regolamento.

Capo III

Art. 28 Il Difensore civico

Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'impar-

zialità e del buon andamento della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini.

È nominato dalla Conferenza dei Capo famiglia. L'elezione del Difensore civico avviene tra un elenco di Candidati proposti dai Capo famiglia.

Il Difensore civico dura in carica per tutto il mandato elettorale amministrativo ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

I candidati devono essere di riconosciuta probità ed avere la necessaria preparazione culturale.

Non possono ricoprire la carica di difensore civico i Consiglieri comunali uscenti, nonché gli Assessori esterni.

La carica è incompatibile:

con la carica di Segretario di partito politico;

con la carica di Consigliere comunale, provinciale, regionale o parlamentare;

con la carica di Amministratore di Enti o aziende dipendenti o comunque sovvenzionate dal Comune;

il Difensore civico non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Art. 29

Revoca del Difensore civico

Su proposta del Sindaco o di un terzo dei Capi famiglia essere convocata la conferenza dei Capi famiglia per la revoca del Difensore civico solo per motivate o gravi ragioni connesse all'esercizio del suo ufficio.

La procedura è disciplinata dal Regolamento.

Art. 30

Funzioni del Difensore civico

Il Difensore civico segnala al Sindaco gli abusi e le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Qualora ritenga che l'intervento del Sindaco non sia stato efficace nel rimediare alle disfunzioni, ha diritto ad essere ascoltato in Giunta.

Il Difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti, può chiedere al responsabile del servizio interessato l'esibizione, anche in deroga al segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni, accedere a qualsiasi ufficio e per ulteriori accertamenti.

L'ufficio del Difensore civico è un ufficio onorario. Convoca straordinariamente la conferenza dei Capi famiglia.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31

Demanio e patrimonio

Il Comune ha proprio demanio patrimonio disponibile ed indisponibile.

Tutti i beni comunali sono inventariati e di essi è responsabile il custode o l'assegnatario.

Art. 32

Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio comunale emana disposizioni regolamentari relative alla contabilità generale.

La Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, provvede alla gestione del Bilancio e relazione al Consiglio.

I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, sono trasmessi alla Giunta comunale che relaziona al Consiglio comunale e da questi approvati unitamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

Art. 33

Controllo di gestione

La Giunta comunale dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Revisore dei Conti, una situazione aggiornata del Bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «Entrata» e nella parte «Spesa» degli impegni e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto di competenza sia in conto di residui.

Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di Cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

I termini sono ordinatori e non perentori.

Art. 34

Principi organizzativi

L'organizzazione degli Uffici del Comune si informa ai criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di buon andamento e secondo principi di gerarchia, di professionalità, e di responsabilità di risultato.

Il Comune, anche in collaborazione con enti ed istituti specializzati, promuove ed attua programmi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 35

Organizzazione del personale

L'assetto funzionale e strutturale del Comune è disciplinato dal Regolamento che individua le varie unità organizzative.

Le attribuzioni di ciascuna struttura organizzativa, sono stabilite dal regolamento.

Art. 36**Servizi pubblici locali**

Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, ricercando anche la collaborazione con i privati con i quali può partecipare a società di capitali.

Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari siano corrispondenti ai suoi scopi istituzionali.

Art. 37**Aziende**

Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può avvalersi di aziende speciali.

Il regolamento di costituzione dovrà prevedere:

- elezione del Consiglio di amministrazione e presidenza;
- i requisiti richiesti ai membri del Consiglio;
- la rappresentanza della minoranza;
- cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
- durata e revoca del Consiglio di amministrazione e del presidente;
- rapporti con il Comune.

Art. 38**Istituzioni**

Per la gestione di servizi di utilità sociale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni la cui competenza è definita nella delibera istitutiva.

Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Per l'elezione del direttore del Consiglio di amministrazione si segue quanto previsto dal Regolamento per l'istituzione delle aziende.

Art. 39**Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è incaricato della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e alla revisione economico finanziaria.

Esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

Il Regolamento definisce i compiti del revisore e le forme specifiche di controllo di gestione, mediante la previsione della loro periodicità.

Art. 40**Efficacia regolamentare**

I Regolamenti previsti nel presente articolo devono essere approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, salvo quanto ivi specificatamente disposto.

Art. 41**Efficacia dello Statuto**

Il presente Statuto entra in vigore alla data di pubblicazione sul B.U.R..

Le proposte di modifica o integrazione votata per appello nominale, si intendono approvate con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.